

# COMUNE di TURI

(Provincia di Bari)



## **REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO, LE AGEVOLAZIONI E GLI INCENTIVI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI TURI**

**(Approvato con deliberazione di C.C. n.15 del 21 luglio 2014  
ed entrato in vigore dal 29 luglio 2014, data di pubblicazione del medesimo atto deliberativo)**

## INDICE

### PARTE I

#### FINALITA' E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Progetti di valorizzazione commerciale

Art. 4 – Il Distretto diffuso del commercio

Art. 5 – Sostegno e incentivi alle iniziative promozionali

Art. 6 – Il Centro commerciale naturale

### PARTE II

#### DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO

Art. 7 – Disposizioni in materia merceologica e attività insalubri

Art. 8 – Commercio su aree pubbliche

Art. 9 – Attività Culturali, Artistiche, Sportive e Ricreative nel Centro Storico

Art. 10 - Agevolazioni e incentivi di natura economica

### PARTE III

#### NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO

Art. 11 – Requisiti minimi dei locali

Art. 12 – Barriere architettoniche

Art. 13 – Locali sotterranei e semisotterranei

Art. 14 – Servizi igienici

Art. 15 – Cortili e atri interni

Art. 16 – Vendita e/o somministrazione su aree all'aperto

### PARTE IV

#### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Medie strutture di vendita

Art. 18 – Entrata in vigore e Abrogazioni

Art. 19 – Norme finali

Allegato "A": Tabella delle deroghe edilizie

Allegato "B": Planimetria

## PARTE I FINALITÀ E DEFINIZIONI

### Articolo 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il **Comune di Turi**, con l'adozione delle presenti norme, definisce gli indirizzi per la riqualificazione della rete distributiva e per la rivitalizzazione del tessuto economico, sociale e culturale del **Centro Storico** (territorio così come, delimitato dal successivo articolo 2) ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 1° agosto 2003 n°11 e ss.mm.ii (con particolare riferimento all'articolo 16), compresi i regolamenti regionali n°7 del 28 aprile 2009, n°3 dell'11 marzo 2011 e n°15 del 15 luglio 2011, perseguendo le seguenti finalità:

- favorire lo sviluppo delle attività economiche nel **Centro Storico**, riconoscendolo come luogo importante e privilegiato della vita economica e sociale di Turi dotandolo di percorsi pedonali;
- favorire l'associazionismo e il raggruppamento tra le attività ivi insediate, al fine di aumentare la forza di attrazione dell'area, le professionalità presenti, ed incentivare le economie di scala;
- incoraggiare la valorizzazione delle produzioni e tradizioni tipiche locali, delle attività turistiche e del patrimonio storico e culturale turese;
- preservare l'ambiente storico e monumentale, anche tramite l'esclusione dal **Centro Storico** di attività non idonee all'ambiente;
- favorire il recupero del tessuto edilizio storico nelle aree così come indicate al successivo articolo.

2. Fondi e strumenti previsti dalla normativa vigente dovranno essere destinati alla riqualificazione di aree interne al Centro Storico.

### Articolo 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti norme s'intendono per attività economiche le attività commerciali, artigianali, gli antichi mestieri, di somministrazione di alimenti e bevande, quelle turistico - ricettive e dei servizi, e gli studi professionali e per i servizi in genere e i laboratori artistici.

2. Ai fini delle presenti disposizioni, le zone da favorire sono state così determinate in conformità a quelle definite nella vigente programmazione urbanistica:

- **Centro Storico** - L'area di cui alla planimetria allegata al presente Regolamento (in seguito "Regolamento") corrispondente al territorio comunale tipizzato "**A**". Si fa riferimento alla planimetria del **Piano di Recupero del Centro Storico** già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°10 del 12/07/2002.

3. Le aree come innanzi indicate sono individuate nella cartografia che si allega al presente Regolamento (**All. 'B'**).

### Articolo 3 PROGETTI DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE

1. Per i fini di cui al precedente Articolo 1, il **Comune di Turi** promuove, d'intesa con le associazioni di categoria, degli operatori e dei consumatori e di altri soggetti pubblici e privati interessati, progetti di valorizzazione commerciale, programmi di riqualificazione delle attività di vendita, campagne d'informazione, di formazione e apprendimento per operatori dei settori di attività nell'ambito del **Centro Storico**.

2. I progetti di valorizzazione commerciale possono prevedere:

- la realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano o di rilevante riorganizzazione della logistica;
- l'attivazione o la modifica di servizi urbani;
- il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attività o il potenziamento di quelle esistenti anche attraverso l'insediamento di medie strutture di vendita;

- l'attuazione di azioni di promozione;
- l'individuazione di una struttura per la gestione coordinata degli interventi sul territorio, a gestione pubblica, privata o mista;
- gli interventi di cui innanzi possono essere attivati e attuati dal **Comune di Turi** ovvero da soggetti privati ovvero ancora su iniziativa concordata tra pubblico e privato.

3. Al fine di promuovere e sostenere le attività commerciali dell'intero territorio comunale, quanto stabilito per il **Centro Storico** potrà essere applicato anche in altre zone o aree delimitate e a consolidata presenza commerciale del territorio comunale.

Tale possibilità potrà essere attivata su richiesta di un rilevante raggruppamento di esercizi commerciali presenti in tale zona e potrà godere delle iniziative promozionali di cui innanzi. In dette zone, in ogni caso, non potranno essere previsti incentivi di natura economica.

#### **Articolo 4**

##### **IL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO**

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 16 della L.R. n°11/2003, come modificata dalla l.r. n°5/2008 che prevede la creazione dei distretti urbani del commercio, e del regolamento regionale attuativo n°15/2011, il **Comune di Turi**, con il presente Regolamento istituisce il "**DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DI TURI**".

2. Il "Distretto" ha un'ampiezza infra comunale (ultimo paragrafo, comma 2, articolo 1 del r.r. n°15/2011).

Esso, ai fini del presente Regolamento, è l'organismo che persegue politiche organiche di riqualificazione del commercio per ottimizzare la funzione commerciale e dei servizi ai cittadini. Il Distretto è costituito da rappresentanti dell'amministrazione comunale, operatori economici, rappresentanti delle associazioni e delle forze socio-economiche attive sul territorio.

3. Il **Comune di Turi** promuove il "Distretto" quale strumento necessario a perseguire le seguenti finalità:

- realizzare una politica organica di valorizzazione del commercio nel **Centro Storico**;
- promuovere un raggruppamento fra operatori per la realizzazione di politiche e di servizi comuni.
- incrementare la collaborazione fra l'amministrazione, gli operatori commerciali, culturali, e dei servizi, favorendo il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati allo sviluppo del territorio e per ottimizzare il servizio distributivo ai cittadini;
- valorizzare le specificità territoriali ed elevare il livello di servizio commerciale presente e atteso nei diversi ambiti concorrenziali;
- favorire l'interrelazione fra commercio e turismo e la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio;
- costruire un sistema di *governance*, di competenze e di conoscenze per lo sviluppo del distretto;
- migliorare la qualità degli spazi pubblici e la loro fruibilità con interventi strutturali di riqualificazione urbana;
- potenziare la vivibilità nel **Centro Storico** con l'adozione di apposite Zone Pedonali;
- proporre e definire i progetti di valorizzazione commerciale previsti dall'art. 16 della l.r. 11/2003.

4. La promozione, costituzione, composizione e funzionamento del "Distretto infracomunale", sarà disciplinata con specifici provvedimenti la cui adozione è demandata alla Giunta comunale e al Settore competente.

#### **Articolo 5**

##### **SOSTEGNO E INCENTIVI ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI**

1. Il **Comune di Turi** può sostenere e incoraggiare iniziative promosse dal "Distretto diffuso del commercio" in aree del **Centro Storico** che contemplino attività promozionali.

2. Per favorire tali iniziative il **Comune di Turi** può:

- destinare proprie risorse finanziarie a sostegno delle iniziative medesime;

- derogare per periodi concordati;
  - coinvolgere gli operatori dei pubblici esercizi, dell'artigianato, della cultura, delle attività ludiche e sportive nelle stesse iniziative, coordinandone anche gli aspetti normativi e regolamentari.
3. Le deroghe di cui al punto precedente possono essere estese ad aree adiacenti al **Centro Storico**, di volta in volta appositamente individuate.

## Articolo 6

### IL CENTRO COMMERCIALE NATURALE

1. La Giunta comunale valuta l'opportunità del varo di un progetto finalizzato alla realizzazione del "**CENTRO COMMERCIALE NATURALE**". Esso potrà rappresentare un sistema di esercizi coordinato e integrato fra loro da una politica comune di sviluppo del territorio, una rete commerciale fatta da attività collocate su una stessa area.
2. Un centro commerciale naturale è costituito da un insieme di esercizi, commerciali e di servizi. Obiettivo è la creazione di una rete commerciale fatta da attività ubicate in una stessa area, che perseguono, in modo unitario e univoco, il miglioramento dell'offerta complessiva commerciale su varie tipologie di prodotti e servizi delle zone innanzi individuate.
3. La Giunta comunale definisce l'area del Centro Commerciale Naturale (per esempio, l'intero **Centro Storico**, ovvero zone delimitate) e, contestualmente, si fa promotore della costituzione di un'associazione denominata "**CENTRO COMMERCIALE NATURALE DEL CENTRO STORICO DI TURI**".
4. Possono aderire all'associazione tutte le imprese (commerciali, artigianali o di servizi), i professionisti e le associazioni imprenditoriali, sportive, ludiche e culturali aventi sede legale e/o unità locali nell'area delimitata come "**CENTRO COMMERCIALE NATURALE DEL CENTRO STORICO DI TURI**".
5. L'associazione avrà lo scopo di organizzare e gestire le attività promozionali dell'intero comparto commerciale dell'area interessata. Essa, tra le altre cose, si occuperà di:
  - progettare e realizzare iniziative di animazione territoriale anche a sostegno di una diversa articolazione degli orari di apertura dei negozi;
  - progettare e realizzare un sistema di fidelizzazione della clientela atta a sostenere commercialmente particolari momenti dell'anno;
  - gestire il sito Internet (anche tramite il Portale –Turiinforma-) del "**CENTRO COMMERCIALE NATURALE DEL CENTRO STORICO DI TURI**" contenente tutte le informazioni sulle attività economiche esistenti, oltre ad allestire una vetrina virtuale contenente le offerte commerciali, culturali e artistiche del **Centro**, gli orari e le domeniche e le giornate festive di apertura;
  - programmare e realizzare iniziative a supporto delle aperture serali estive o invernali;
  - ideare e realizzare la campagna pubblicitaria mirata al lancio del **Centro**;
  - progettare e realizzare i segni distintivi comuni a tutti gli esercizi facenti parte del **Centro**;
  - fruire dei contributi finanziari della Regione Puglia o di altri Enti pubblici e/o privati per le aziende operanti nel **Centro**;
  - partecipare a eventuali bandi per accedere a finanziamenti per progetti pilota di Centri Commerciali Naturali in Puglia;
  - beneficiare di corsi di formazione gratuiti per l'ammmodernamento della propria azienda;
  - beneficiare delle convenzioni per la riduzione delle tariffe che l'associazione stipulerà con Enti pubblici e privati;
  - beneficiare delle economie di scala per l'acquisto di prodotti, materiali e attrezzature e/o di servizi per la gestione ordinaria delle proprie attività;
  - rientrare nelle iniziative promozionali generali della Regione Puglia, di Enti Pubblici sovra comunali e dell'Amministrazione Comunale di Turi.
6. L'Associazione è l'organo di gestione dello sviluppo del **CENTRO COMMERCIALE NATURALE DEL CENTRO STORICO DI TURI** e rappresenta la tappa fondamentale per un progetto di ammodernamento del settore economico.

**PARTE II**  
**DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL**  
**CENTRO STORICO**

**Articolo 7**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA MERCEOLOGICA E ATTIVITA' INSALUBRI**

1. Fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti, nel **Centro Storico**, così come individuato dal precedente art. 2, non è consentita la vendita dei seguenti prodotti:
  - articoli termoidraulici;
  - autoveicoli nuovi e usati;
  - materiali per l'edilizia;
  - macchine e attrezzature per l'industria e l'artigianato;
  - macchine e attrezzature per l'agricoltura e zootecnia;
  - pneumatici.
2. Nel **Centro Storico** non sono consentite le attività le cui tipologie rientrano nell'elenco delle lavorazioni insalubri di I classe di cui al DM 5/9/1994.
3. Sono invece consentite le attività le cui tipologie rientrano nell'elenco delle lavorazioni insalubri di II classe di cui al citato DM 5/9/1994, quando le stesse si sostanzino in piccole attività artigianali di carattere artistico.
4. Per questioni legate alla sicurezza urbana e al decoro, nel centro storico non è consentito l'insediamento di pubblici esercizi di intrattenimento quali discoteche, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e phone center; inoltre, nel centro storico è possibile aprire circoli privati, tuttavia senza la possibilità di effettuare somministrazione di alimenti e bevande.
5. E' fatto obbligo di prevedere la documentazione di impatto acustico (ex art. 8, commi 2, 3 e 4, L. 447/95), redatta da tecnico abilitato e iscritto all'Albo dei tecnici fonometrici, per gli esercizi di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, e tutte le altre consentite che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, restando ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

**Articolo 8**

**COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

1. Fiere a tema, fiere promozionali ovvero ulteriori eventi a carattere commerciale, per svolgersi all'interno del **Centro Storico** come innanzi definito, debbono ottenere in ogni caso le necessarie autorizzazioni comunali.
2. Le fiere di cui al comma precedente possono tenersi anche in giorni festivi e domenicali e in orario serale. In tali giorni o orari può essere data facoltà agli altri operatori commerciali diversi da quelli su aree pubbliche, ubicati nel **Centro Storico** e aree limitrofe, di tenere aperto l'esercizio.
3. A quanto previsto nei precedenti commi, provvede l'autorità comunale competente con ordinanza, su conforme indirizzo della Giunta comunale.
4. Ai fini del presente articolo s'intende:
  - per fiera a tema, la fiera specializzata ed organizzata per la vendita secondo un tema o una categoria merceologica;
  - per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere e valorizzare specifiche aree urbane e attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
  - per occupazione di suolo pubblico la porzione o le porzioni di suolo demaniale effettivamente occupate dagli stand degli espositori assoggettati, per legge, al pagamento di tasse e tributi locali.

5. In ogni caso si adottano le norme e i regolamenti vigenti riguardante il Commercio su Aree Pubbliche.

#### **Articolo 9**

##### **ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE, SPORTIVE E RICREATIVE NEL CENTRO STORICO**

1. Il **Comune di Turi** reputa fondamentale e prioritario sostenere la rivalutazione del **Centro Storico** attraverso l'organizzazione in tale area, diretta o il patrocinio, con o senza intervento finanziario, di manifestazioni culturali, sportive, artistiche e ricreative, spettacoli, giochi della tradizione.

#### **Articolo 10**

##### **CONTRIBUTI ED INCENTIVI DI NATURA ECONOMICA**

1. Per gli interventi di recupero edilizio nelle aree del Centro Storico, che comportano, ove dovuto, il pagamento in favore del Comune del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (Testo unico per l'edilizia), inerenti unità immobiliari giuridicamente destinate o che si intendano destinare all'insediamento di attività commerciali, artigianali, di pubblico esercizio e per l'espletamento di servizi anche del cosiddetto "terzo settore", è riconosciuto un contributo nella misura massima del 50% da calcolarsi sugli oneri di urbanizzazione e sulla quota del contributo sul costo di costruzione.
2. Sono, inoltre, previsti, oltre quelli di cui al comma precedente e sempre se dovuti, ulteriori contributi economici per le attività economiche, comprese quelle finalizzate all'espletamento di servizi anche del cosiddetto "terzo settore", sia di nuovo insediamento che già esistenti in immobili comunque ubicati nel Centro storico e che comportino comunque interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..
3. I contributi economici di cui al comma precedente sono così determinati:
  - a) nella misura massima del 50% dell'imposta annualmente dovuta e versata in favore del Comune a titolo di Imposta Municipale Propria (IMU), per l'unità immobiliare oggetto dell'intervento edilizio ed adibita allo svolgimento dell'attività produttiva;
  - b) nella misura massima del 50% del tributo sui servizi indivisibili (TASI) annualmente dovuto e versato in favore del Comune, per l'unità immobiliare oggetto dell'intervento edilizio ed adibita allo svolgimento dell'attività produttiva;
  - c) nella misura massima del 50% della tassa sui rifiuti (TARI) annualmente dovuta e versata in favore del Comune, per l'unità immobiliare oggetto dell'intervento edilizio ed adibita allo svolgimento dell'attività produttiva;
  - d) nella misura massima del 50% degli importi annualmente dovuti e pagati in favore del Comune a titolo di Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (COSAP) in relazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche adiacenti o vicini all'unità immobiliare oggetto dell'intervento edilizio per lo svolgimento di attività economica identica a quella svolta nell'unità immobiliare oggetto dell'intervento edilizio;
  - e) nella misura massima del 50% degli importi annualmente dovuti e pagati in favore del Comune a titolo di Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) in relazione ed in connessione all'attività economica svolta nell'unità immobiliare oggetto dell'intervento edilizio.
4. I contributi economici di cui al presente articolo sono riconosciuti in favore dei seguenti soggetti:
  - a) proprietario dell'immobile, o un suo avente titolo ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., che abbia effettivamente sostenuto la spesa, per gli interventi di recupero edilizio di cui al precedente comma 1;
  - b) possessore dell'immobile per gli interventi di recupero edilizio di cui ai precedenti commi 1 e 2, ai sensi del precedente comma 3, lett. a);

- c) possessore dell'immobile e utilizzatore dell'immobile per la quota eventualmente posta a carico dello stesso, per gli interventi di recupero edilizio di cui ai precedenti commi 1 e 2, ai sensi del precedente comma 3, lett. b);
  - d) possessore, occupante o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile oggetto del contributo di cui ai precedenti commi 1 e 2 e comunque esercente l'attività economica avviata e svolta nel medesimo immobile, ai sensi del precedente comma 3, lett. c);
  - e) possessore, occupante o detentore a qualsiasi titolo di spazi ed aree pubbliche adiacenti o vicini all'immobile oggetto dell'intervento edilizio di cui ai precedenti commi 1 e 2, utilizzati per lo svolgimento di attività economica identica a quella avviata e svolta nel predetto immobile, ai sensi del precedente comma 3, lett. d);
  - f) possessore, occupante o detentore a qualsiasi titolo di immobile oggetto dell'intervento edilizio di cui precedenti commi 1 e 2, in relazione ed in connessione all'attività economica avviata e svolta nel medesimo immobile, ai sensi del precedente comma 3, lett. e).
5. Il contributo economico di cui al precedente comma 1 è corrisposto al proprietario dell'immobile e/o ad un suo avente titolo ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., in rate annuali, ciascuna dell'importo pari ad un quinto del contributo di costruzione, a decorrere dal primo anno di attività e fino al successivo quinto anno oppure, in caso di durata dell'attività inferiore ad anni cinque, fino alla durata dell'esercizio stesso.
6. I contributi economici di cui al precedente comma 3 sono concessi, agli aventi titolo, per un periodo:
- a) di 03 (tre) anni consecutivi per gli insediamenti di attività economiche già esistenti;
  - b) di 05 (cinque) anni consecutivi per i nuovi insediamenti di attività economiche.
7. I contributi economici di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono altresì concessi nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata dal proprietario dell'immobile, o un suo avente titolo ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., per gli interventi di recupero edilizio di cui al precedente comma 1;
  - b) nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata dal proprietario dell'immobile, o un suo avente titolo ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., per gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., di cui al precedente comma 2;
  - c) nel limite massimo dei tributi comunali di cui al precedente comma 3, annualmente dovuti e pagati dai soggetti debitori individuati dal precedente comma 4;
  - d) una sola volta per unità immobiliare oggetto di intervento di recupero edilizio o di manutenzione straordinaria, di restauro conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..
8. E' possibile, in deroga rispetto a quanto previsto dal precedente comma 7, lett. d), richiedere un nuovo contributo economico per una stessa unità immobiliare a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dall'ultima annualità oggetto di precedente ammissione a contributo e che vengano effettuati ulteriori interventi di recupero edilizio o di manutenzione straordinaria, di restauro conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., e sempre che tali interventi siano finalizzati all'avvio e all'esercizio di una attività economica diversa da quella in precedenza ammessa a contributo.
9. I contributi economici di cui al presente articolo dovranno essere richiesti dall'avente titolo, previa specifica istanza indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune, da presentarsi entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento per il quale si chiede il contributo.

La richiesta di contributo deve essere corredata dei seguenti documenti: copia del titolo abilitativo (PdC, SCIA, DIA, Procedimento SUAP, ecc.), attestazioni di essere in regola con i versamenti effettuati (Oneri Concessori), copia delle fatture relative agli interventi edilizi effettuati e debitamente quietanziate (unitamente alle copie dei bonifici bancari), copia delle ricevute di pagamento dell'IMU, copia delle ricevute di pagamento dei tributi comunali TASI, TARI, COSAP e ICP, nonché di ogni altro documento utile ai fini della definizione del procedimento.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune, acquisiti i pareri istruttori del Settore Urbanistica ed Assetto del territorio e del Settore Economico-Finanziario, provvederà, con apposito atto gestionale, a riconoscere e liquidare il contributo economico agli aventi titolo entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della relativa richiesta.

In ordine alle imprese, possono presentare domanda di ammissione al contributo le imprese, in forma singola o associata, che alla data del 31 dicembre di ciascuna annualità rientrante nel beneficio economico di tre o cinque anni di cui al comma 6 del presente articolo, posseggono i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente iscritte al registro delle imprese ed essere titolari di partita IVA;
- b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- c) essere in possesso, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di ogni altro requisito d'ordine generale necessario per contrarre con la Pubblica Amministrazione ed essere destinatario di qualsiasi vantaggio, agevolazione e beneficio finanziario ed economico;
- d) non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Sono esclusi dal contributo, con riferimento alla data di presentazione della relativa richiesta:

- a) coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Turi e coloro i quali risultano morosi verso il Comune per tributi e tasse in genere;
- b) i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Per i soggetti diversi dalle imprese e rientranti nell'ambito di applicazione degli incentivi economici di cui al presente articolo sono esclusi dal contributo se, alla data di presentazione della richiesta, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Turi e se risultano morosi verso il Comune per tributi e tasse in genere.

Il Comune di Turi procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente, previo accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa o di altro avente titolo. La revoca avviene con effetto immediato, attivando il recupero di eventuali benefici concessi e delle spese conseguenziali, qualora dovesse risultare che non sono più presenti i requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l'ammissione ai predetti benefici.

**PARTE III**  
**NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO**

**Articolo 11**  
**REQUISITI MINIMI DEI LOCALI**

1. Il presente Regolamento accoglie appieno quanto disposto con i relativi provvedimenti della Giunta e del Consiglio comunale e della Giunta regionale recanti le norme del vigente Regolamento edilizio del Comune di Turi e del Piano Urbanistico Generale **approvato dal Consiglio Comunale**. Le norme tecniche specifiche sono allegate al presente Regolamento sotto la lettera "A".
2. Compatibilmente con le condizioni architettoniche e strutturali, ai fini igienico-sanitari e della sicurezza dovranno essere assicurati i seguenti requisiti minimi:
  - un bagno, nei termini previsti al successivo art. 14 del Regolamento;
  - un dispositivo di aerazione automatica per il riciclo dell'aria;
  - un numero adeguato di estintori, ove richiesti;
  - la realizzazione dell'arredo con materiale ignifugo;
  - la insonorizzazione dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali alimentari in cui avviene il consumo dei prodotti alimentari e di tutte le altre attività dotate di apparati di riproduzione sonora.
3. Nel caso in cui i locali siano pavimentati con basole in pietra o altro materiale tipico, questi dovranno essere trattati con prodotti che impediscano l'assorbimento e ne garantiscano la lavabilità e sanificazione.

**Articolo 12**  
**BARRIERE ARCHITETTONICHE**

1. L'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito del Centro Storico dovrà essere effettuato ove architettonicamente e strutturalmente possibile.
2. L'operatore potrà garantire l'accessibilità con l'adozione di sistemi alternativi anche non stabilmente ancorati alle strutture edilizie.
3. Relativamente alla norma sull'abbattimento delle barriere architettoniche si fa riferimento alle deroghe e soluzioni alternative previste dal DPR 503/96 e succ. mod. e integrazioni.
4. Nel caso in cui, sulla base delle indicazioni di indirizzo introdotte dalle presenti linee guida - verificate in ordine di progressiva efficacia - sia dimostrata, con adeguata ed esaustiva documentazione, l'assoluta impossibilità, connessa ad elementi strutturali e impiantistici, a consentire l'accesso alle persone con ridotta o impedita capacità motoria ai locali, l'unità immobiliare sarà esentata da ogni obbligo di adeguamento relativo a parti non oggetto di alcun intervento edilizio. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 di esecuzione di nuove opere edilizie in conformità alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
5. In tali casi dovrà essere esposta, all'ingresso del locale, indicazione circa il mancato rispetto delle norme in materia di accessibilità.

**Articolo 13**  
**LOCALI SOTTERRANEI E SEMISOTTERRANEI**

1. Può essere consentito adibire all'esercizio delle attività produttive locali chiusi sotterranei e semisotterranei, a condizione che si provveda con mezzi idonei all'aerazione, all'illuminazione e alla protezione contro l'umidità, ovvero secondo le norme della L.R. 15/11/2007 n°33 - "Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate" -, previa adozione del relativo atto deliberativo del Consiglio comunale.

2. Ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori si applicano le norme derogatorie di cui all'art. 65 del D.Lgs 81/08.

#### **Articolo 14** **SERVIZI IGIENICI**

1. I locali in cui sia previsto l'insediamento di attività produttive non alimentari dovranno essere provvisti di attacco idrico - fognante alla rete pubblica e servizi igienici. Questi ultimi, nei soli casi consentiti, non necessariamente saranno preceduti da zona filtro, secondo eventuale parere e/o prescrizioni del Servizio di Igiene Pubblica dell'Asl.

2. I locali in cui sia previsto l'insediamento di attività produttive alimentari e/o di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere provvisti di attacco idrico fognante alla rete pubblica e servizi igienici non direttamente comunicanti con l'area produttiva o di vendita o di somministrazione.

3. Qualora, nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui al precedente art. 3, più locali tra loro limitrofi, da adibire esclusivamente all'esercizio di attività a carattere non alimentare, presentino caratteristiche tali da non poter garantire all'interno la presenza dei servizi igienici, anche di minime dimensioni, il soggetto promotore del progetto potrà provvedere alla realizzazione di servizi igienici a uso pubblico all'esterno e nelle immediate vicinanze ovvero al recupero edilizio di locali preesistenti per il medesimo scopo.

#### **Articolo 15** **CORTILI E ATRI INTERNI**

1. È permesso il recupero e il restauro di atri interni e cortili privati per le attività comprese nel Regolamento.

2. Per l'eventuale allestimento delle aree scoperte dovranno essere rispettate le condizioni di cui al successivo articolo 16, per attrezzare e/o coprire le suddette aree.

#### **Articolo 16** **VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE SU AREE ALL'APERTO**

1. Previo parere degli enti e uffici competenti, gli esercenti potranno essere annualmente autorizzati ad allestire aree di vendita esterne anche di prodotti alimentari o per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali aree possono insistere su spazi privati o su area pubblica, purché siano nelle vicinanze dell'esercizio ed essere attrezzate con strutture amovibili, preferibilmente con installazioni tipo "dehors", nel rispetto delle seguenti condizioni:

- le strutture dovranno essere realizzate in materiale che sia in armonia con il particolare ambiente storico-architettonico, secondo le indicazioni del Piano di Recupero del Centro Storico e del Settore Urbanistico;
- esse dovranno essere installate in modo da garantire la stabilità durante l'esercizio dell'attività;
- nel caso si tratti di vendita di alimenti o di somministrazione di alimenti e bevande, dovrà essere utilizzato esclusivamente materiale igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti offerti al pubblico;
- i banchi di esposizione dovranno essere costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e munito di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne, secondo la vigente normativa.

2. Ai fini di consentire la somministrazione di alimenti e bevande anche nel periodo invernale, previo parere degli enti e uffici competenti, le aree private o pubbliche all'aperto utilizzate dagli operatori potranno essere dotate di sistemi di chiusura – dehors, per la protezione da freddo e intemperie, in linea con quanto disposto dal Regolamento sull'occupazione di suolo pubblico mediante chioschi, edicole e dehors per la somministrazione di alimenti e bevande, approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 12/03/2013.

**PARTE IV  
DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 17  
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

1. Con particolare riferimento alle cosiddette Medie strutture di vendita di vicinato e d'interesse locale, il presente Regolamento recepisce le norme dettate in materia con deliberazione di C.C. n. 21 del 29 aprile 2011, in quanto compatibili.

**Articolo 18  
ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione e sono abrogate tutte le norme incompatibili contenute anche in precedenti Regolamenti comunali aventi valore normativo.

**Articolo 19  
NORME FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le indicazioni e disposizioni nazionali e regionali in materia.

**TABELLA DELLE DEROGHE URBANISTICHE**  
**alla deliberazione consiliare n°15 del 21 luglio 2014.**  
**AL REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO, LE AGEVOLAZIONI E GLI INCENTIVI DELLE ATTIVITÀ**  
**ECONOMICHE NEL CENTRO STORICO**

**Art. 1**

**Caratteristiche dei vani accessori e di servizio**

1. Sono vani accessori e di servizio i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli.
2. I valori minimi di superficie sono fissati come segue:
  - bagno con più di due apparecchi e vasca, superficie mq 4,00;
  - bagno con più di due apparecchi e doccia, superficie mq 3,50;
  - gabinetto con meno di tre apparecchi, senza vasca o piatto doccia, superficie mq 2,50.
  - La larghezza minima è fissata in m 1,40 per le stanze da bagno e in m 1,10 per i gabinetti.
3. L'altezza minima è fissata in m 2,40, e per ripostigli, depositi, cantine, autorimesse private.
4. I corridoi devono avere la larghezza minima di m 1,10.
5. Le autorimesse non possono avere un'altezza superiore a m 2,55.

**Art. 2**

**Sotterranei, seminterrati, sottotetti, locali commerciali e artigianali ubicati al piano terra e superiori**

1. I locali sotterranei non possono essere adibiti a permanenza diurna o notturna di persone, neppure nelle case esistenti.
2. L'uso del seminterrato per locali pubblici, cucine, forni per commestibili, locali di servizio, laboratori, laboratori artigianali, magazzini di vendita e simili, può essere autorizzato, su esplicito parere in deroga ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. rilasciato dalla ASL, alle seguenti condizioni:
  - il piano di calpestio deve essere superiore di almeno un metro al livello massimo delle acque del sottosuolo;
  - lo scarico delle acque deve essere fatto in modo da escludere rigurgiti (per le sole zone omogenee "A");
3. È consentito destinare ad attività produttive (attività commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e laboratori artistici) locali ubicati a qualunque piano con altezza massima non inferiore a m. 2,70 nelle zone produttive, di vendita e/o somministrazione, di cui almeno m. 0,80 sul piano di spiccato dell'edificio. Nelle zone riservate ai servizi igienici o nelle quali non accede il pubblico, l'altezza non dovrà essere inferiore a m. 2,40.
4. Con riferimento alla consistenza e alle caratteristiche architettoniche dei fabbricati esistenti nel Borgo Antico:
  - a. E' consentito destinare ad attività produttive i locali aventi altezza media non inferiore a mt. 2,50 (con un'altezza minima non inferiore a mt. 2,00 per le coperture inclinate e zone soppalcate e a mt. 1,50 per le coperture a volta).
  - b. Dovranno comunque essere assicurati gli altri parametri ambientali previsti dall'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (superficie minima di mq. 1.50 per ciascun dipendente e cubatura minima di mc. 10 per ogni lavoratore).
5. Colui che intende avviare le attività previste nel presente regolamento deve produrre istanza di parere preventivo su progetto al SUAP corredata della seguente documentazione:
  - Planimetria in scala 1:50 – 100 specificando le destinazioni d'uso dei locali, la disposizione dei macchinari e degli impianti, i posti di lavoro i parametri aero illuminanti
  - la scheda informativa ex art. 67 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
6. Il SUAP, ricevuta l'istanza, la istruisce per gli aspetti di competenza e la sottopone al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, per il rilascio del parere unico

relativo ai vari Servizi; all'esito rilascia l'autorizzazione all'esecuzione delle opere oggetto di istanza. Propedeutico all'iter autorizzativo all'esercizio all'attività sarà l'acquisizione dei certificati di agibilità dei locali interessati. Tale certificazione sarà rilasciata dall'UTC previo parere favorevole espresso dai competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione della ASL.

7. I locali in cui sia previsto l'insediamento di attività produttive non alimentari dovranno essere muniti di attacco idrico fognante alla rete pubblica e servizi igienici non necessariamente preceduti da zona filtro. I locali in cui sia previsto l'insediamento di attività produttive alimentari e/o di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere muniti di attacco idrico fognante alla rete pubblica e servizi igienici non direttamente comunicanti con l'area produttiva o di vendita o di somministrazione. E' consentito derogare alle prescrizioni di cui alla legge 13/89 e alla legge 104/92, nel caso in cui le opere edilizie per il superamento delle barriere architettoniche possano costituire pregiudizio per i valori architettonici ed estetici dei locali. In tali ipotesi l'accessibilità potrà essere eventualmente garantita con l'adozione dei sistemi alternativi anche non stabilmente ancorati alle strutture edilizie.

8. Qualora i locali non presentino i requisiti minimi d'igiene e sicurezza del lavoro previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, è possibile derogare, nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge 81/08.

9. Qualora le dimensioni del locale adibito alla vendita di prodotti alimentari non siano tali da poter prevedere all'interno il deposito di sostanze alimentari, è consentito avvalersi di un deposito, anche ubicato altrove, presso altro locale, ma regolarmente autorizzato ai sensi del Reg. UE 852/04, previa verifica della sussistenza dei requisiti minimi richiesti.

10. Il pavimento deve essere impermeabile e i muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo; intorno ai muri esterni deve essere fatto un'intercapedine ventilata e fognata, da cm 30 sotto il piano del pavimento interno.

11. L'eventuale costruzione e utilizzazione per usi speciali di locali dotati d'impianti di condizionamento d'aria, potrà essere autorizzata solo caso per caso e sempreché sia ritenuto idoneo dall'Ufficio competente a consentire condizioni igieniche corrispondenti a quelle dei locali aerati con finestre, con riserva di revoca dell'autorizzazione in caso di cattivo o difettoso funzionamento dell'impianto.

12. I sottotetti di edifici esistenti, per essere abitabili, devono avere una superficie finestrata apribile di almeno 1/10 della superficie di pavimento del locale. Le rimanenti caratteristiche devono uniformarsi alle altre prescrizioni del presente Regolamento Comunale.

12. Le prescrizioni del presente articolo prevalgono su tutte le norme (del Regolamento Edilizio Comunale, delle Norme Tecniche di Esecuzione e del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità) che fossero eventualmente in contrasto o incompatibili con esse.

### **Art. 3**

#### **Locali a uso commerciale e laboratori artigianali**

1. I locali a uso commerciale e i laboratori artigianali devono avere:

**(per le sole zone omogenee "A")** è consentito destinare ad attività produttive (attività commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e laboratori artistici) locali senza limiti di superficie minima e con altezza non inferiore a m. 2,70 nelle zone produttive, di vendita e/o somministrazione (in caso di locale ubicato a piano seminterrato, almeno m. 0,80 dell'altezza interna dovrà trovarsi sul piano di spiccato dell'edificio). Nelle zone riservate ai servizi igienici o nelle quali non accede il pubblico, l'altezza non dovrà essere inferiore a m. 2,40. Nel caso di soffitto a volta, l'altezza si misura in "chiave", restando invariati i limiti innanzi espressi.

2. I locali in cui sia previsto l'insediamento di attività produttive non alimentari dovranno essere muniti di attacco idrico fognante alla rete pubblica e servizi igienici non necessariamente preceduti da zona filtro. I locali in cui sia previsto l'insediamento di attività produttive alimentari e/o di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere muniti di attacco idrico fognante alla rete pubblica e servizi igienici non direttamente comunicanti con l'area produttiva o di vendita o di somministrazione.

3. E' consentito derogare alle prescrizioni di cui alla legge 13/89 e alla legge 104/92, nel caso in cui le opere edilizie per il superamento delle barriere architettoniche possano costituire pregiudizio per i valori architettonici ed estetici dei locali. In tali ipotesi l'accessibilità potrà essere eventualmente garantita con l'adozione dei sistemi alternativi anche non stabilmente ancorati alle strutture edilizie.

4. Qualora i locali non presentino i requisiti minimi d'igiene e sicurezza del lavoro previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, è possibile derogare, nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge 81/08.

5. Qualora le dimensioni del locale adibito alla vendita di prodotti alimentari non siano tali da poter prevedere all'interno il deposito di sostanze alimentari, è consentito avvalersi di un deposito, anche ubicato altrove, presso altro locale, ma regolarmente autorizzato ai sensi del Reg. UE 852/04, previa verifica della sussistenza dei requisiti minimi.

#### **Art. 4**

##### **Sotterranei e vespai ben ventilati in tutta la loro estensione**

1. A parte tali requisiti, i locali a uso commerciale, devono comunque rispettare le prescrizioni del vigente quadro normativo in materia (statale e regionale) e degli specifici regolamenti comunali.

2. Le prescrizioni del presente articolo prevalgono su tutte le norme (del Regolamento Edilizio Comunale, delle Norme Tecniche di Esecuzione e del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità) che fossero eventualmente in contrasto o incompatibili con esse.

#### **Art. 5**

##### **Locali seminterrati**

1. I locali sotterranei non possono essere adibiti a permanenza diurna o notturna di persone, neppure nelle case esistenti.

2. L'uso del seminterrato per locali pubblici, cucine, forni per commestibili, locali di servizio, laboratori, laboratori artigianali, magazzini di vendita e simili, può essere autorizzato, su esplicito parere dell'Ufficiale Sanitario, alle seguenti condizioni:

- il piano di calpestio deve essere superiore di almeno un metro al livello massimo delle acque del sottosuolo;

- lo scarico delle acque deve essere fatto in modo da escludere rigurgiti;

- (per le sole zone omogenee "A") è consentito destinare ad attività produttive (attività commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e laboratori artistici) locali senza limiti di superficie minima e con altezza non inferiore a m. 2,70 nelle zone produttive, di vendita e/o somministrazione, di cui almeno m. 0,80 sul piano di spiccato dell'edificio. Nelle zone riservate ai servizi igienici o nelle quali non accede il pubblico, l'altezza non dovrà essere inferiore a m. 2,40. Nel caso di soffitto a volta, l'altezza si misura in "chiave", restando invariati i limiti innanzi espressi. I locali in cui sia previsto l'insediamento di attività produttive non alimentari dovranno essere muniti di attacco idrico fognante alla rete pubblica e servizi igienici non necessariamente preceduti da zona filtro. I locali in cui sia previsto l'insediamento di attività produttive alimentari e/o di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere muniti di attacco idrico fognante alla rete pubblica e servizi igienici non direttamente comunicanti con l'area produttiva o di vendita o di somministrazione. E' consentito derogare alle prescrizioni di cui alla legge 13/89 e alla legge 104/92, nel caso in cui le opere edilizie per il superamento delle barriere architettoniche possano costituire pregiudizio per i valori architettonici ed estetici dei locali. In tali ipotesi l'accessibilità potrà essere eventualmente garantita con l'adozione dei sistemi alternativi anche non stabilmente ancorati alle strutture edilizie. Qualora i locali non presentino i requisiti minimi d'igiene e sicurezza del lavoro previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, è possibile derogare, nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge 81/08.

Qualora le dimensioni del locale adibito alla vendita di prodotti alimentari non siano tali da poter prevedere all'interno il deposito di sostanze alimentari, è consentito avvalersi di un deposito, anche

ubicato altrove, presso altro locale, ma regolarmente autorizzato ai sensi del Reg. UE 852/04, previa verifica della sussistenza dei requisiti minimi:

- il pavimento deve essere impermeabile e i muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo; intorno ai muri esterni deve essere fatta un'intercapedine ventilata e fognata, da cm 30 sotto il piano del pavimento interno;

3. L'eventuale costruzione e utilizzazione per usi speciali di locali dotati d'impianti di condizionamento d'aria, potrà essere autorizzata solo caso per caso e sempreché sia ritenuto idoneo dall'AC a consentire condizioni igieniche corrispondenti a quelle dei locali aerati con finestre, con riserva di revoca dell'autorizzazione in caso di cattivo o difettoso funzionamento dell'impianto.

4. Le prescrizioni del presente articolo prevalgono su tutte le altre norme (del presente Regolamento Comunale di Igiene e Sanità) che fossero eventualmente in contrasto o incompatibili con esse.

## **Art. 6 Soppalchi**

1. Nei locali adibiti ad attività o produttiva i soppalchi sono ammessi se realizzati a regola d'arte con idonei materiali resistenti; osservata comunque la vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione infortuni e a condizione che nelle zone sottostanti vengano rispettate le norme di cui ai punti 1), 2) e 3) del paragrafo **Sotterranei, seminterrati, e sottotetti**, nelle parti effettivamente destinate ad attività lavorative o produttive.

2. I soppalchi non devono occupare una superficie maggiore alla metà della superficie del locale in cui vengono costruiti e nelle parti non destinate ad attività lavorativa (corridoi, zone di passaggio, disimpegni) o produttiva devono avere un'altezza media di mt. 2,00 con altezza minima non inferiore a mt. 1,50.

## **Art. 7 Altezza**

1. (Per le sole zone omogenee "A") E' consentito destinare ad attività produttive (attività commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e laboratori artistici) locali senza limiti di superficie minima e con altezza non inferiore a m. 2,70 nelle zone produttive, di vendita e/o somministrazione. Nelle zone riservate ai servizi igienici o nelle quali non accede il pubblico, l'altezza non dovrà essere inferiore a m. 2,40. Nel caso di soffitto a volta, l'altezza si misura in "chiave", restando invariati i limiti innanzi espressi. I locali in cui sia previsto l'insediamento di attività produttive non alimentari dovranno essere muniti di attacco idrico fognante alla rete pubblica e servizi igienici non necessariamente preceduti da zona filtro. I locali in cui sia previsto l'insediamento di attività produttive alimentari e/o di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere muniti di attacco idrico fognante alla rete pubblica e servizi igienici non direttamente comunicanti con l'area produttiva o di vendita o di somministrazione.


2. E' consentito derogare alle prescrizioni di cui alla legge 13/89 e alla legge 104/92, nel caso in cui le opere edilizie per il superamento delle barriere architettoniche possano costituire pregiudizio per i valori architettonici ed estetici dei locali.

3. In tali ipotesi l'accessibilità potrà essere eventualmente garantita con l'adozione dei sistemi alternativi anche non stabilmente ancorati alle strutture edilizie.

4. Qualora i locali non presentino i requisiti minimi d'igiene e sicurezza del lavoro previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, è possibile derogare, nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge 81/08.

5. Qualora le dimensioni del locale adibito alla vendita di prodotti alimentari non siano tali da poter prevedere all'interno il deposito di sostanze alimentari, è consentito avvalersi di un deposito, anche ubicato altrove, presso altro locale, ma regolarmente autorizzato ai sensi del Reg. UE 852/04, previa verifica della sussistenza dei requisiti minimi.

6. Le prescrizioni del presente articolo prevalgono su tutte le altre norme (del vigente Regolamento Comunale di Igiene e Sanità) che fossero eventualmente in contrasto o incompatibili con esse.



Centro Storico



COMUNE DI TURIN

**REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO, LE AGEVOLAZIONI E GLI INCENTIVI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE NEL CENTRO STORICO**



ELABORATO

**R.A. - 01**

OGGETTO  
**ALLEGATO "B"**

DATA 1° EMISSIONE	Maggio 2014	AGGIORNAMENTO	ELABORAZIONE Ing. Giuseppe Di Bonaventura
SCALA	1:2000	FILE ARCHIVIO	VERIFICATORE Ing. Giuseppe Di Bonaventura
		Allegato B	U.T.C. COMUNE DI TURIN
			Ing. Giuseppe Di Bonaventura